

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N° 80213470588)

CIG 43521671D3

CONTRATTO

MINISTERO DELLA DIFESA

NAVARM

Direzione Contratti

Report n° 20133

in data 20 DIC. 2012

T/1371



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Genz. Arm. vo D. G. L. S. Livia MANISCALCO

che si stipula tra il Ministero della Difesa (Navarm) e la Società MBDA Italia spa con sede legale in Roma, Via Tiburtina Km 12,40, per la fornitura di prestazioni per l'adeguamento C+ di n.4 missili Teseo MK2, fornitura di n.32 booster e n.34 bulloni espulsione per missili Teseo Mk2/A, per l'importo complessivo € 3.823.088,00 (tremilioniottocentoventitremilaottantotto/00).

L'anno duemiladodici, il giorno VENTI del mese di DICEMBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n. 80213470588).

Innanzi a me, dott. ssa Livia Maniscalco, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47

della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARI

- la dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società",

-l'Ing. Pier Paolo Cicciola nato a Montefalco(PG) il 01.04.1966, in qualità di procuratore speciale della Società MBDA Italia spa con sede legale in Roma, Via Tiburtina Km 12,40

(codice fiscale n. 06700621003) come risulta dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 03/10/2012 e dalla Procura n. 60874 di Rep. in data 30/10/2012.

Da tali certificati, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare



legalmente la Società stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre n. 69 del 18.6.2012, è stata inviata richiesta di offerta alla Società in data 31.5.2012;
- la Società ha presentato offerta in data 25.07.2012;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, con verbale n.48 in data 4.9.2012, verificandone la congruità;
- i prezzi congruiti sono stati sottoposti all'accettazione della Società in data 18.9.2012;
- la Società ha accettato il prezzo complessivo di € 3.823.088,00 (tremilioniottocentoventitremilaottantotto/00), di cui € 95.398,00 (novantacinquemilatrecentonovantotto/00) per i costi relativi alla sicurezza interna all'azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

condizioni fissate nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.


ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della 8a Divisione.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 301 del D.P.R. 207 del 2010 verrà indicato contestualmente alla comunicazione di avvio della esecuzione del contratto.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di sicurezza dello Stato con grado di "Riservato". Pertanto, la Società si impegna a garantire, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'osservanza degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. 3 febbraio 2006 e dalle disposizioni integrative contenute nella direttiva PCM ANS 3/2006, richiamata all'art. 50 del D.P.C.M. citato. Si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le condizioni fissate



nell'appendice n.2 che sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale però non si allega, in quanto conservata negli archivi del Ministero della Difesa (Navarm 8a Divisione) essendo di carattere classificato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 La Società si impegna a fornire quanto segue:

Lotto n.1: fornitura di prestazioni per l'adeguamento C+ di n.4 missili Teseo Mk2;

Lotto n.2: fornitura di n.32 booster e n.34 bulloni espulsione.

La Società si impegna inoltre a fornire i dati di identificazione dei materiali di cui al lotto n.2, previsti dal sistema di codificazione NATO.

4.2 Le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni e condizioni di cui all'Appendice Tecnica n.1 che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale non si allega in quanto viene conservata negli archivi del Ministero della Difesa - Navarm 8a Divisione, essendo di carattere classificato.

4.3 In relazione alle prestazioni di ammodernamento e revisione, trattandosi di attività la cui

esecuzione sarà effettuata essenzialmente presso gli stabilimenti della Società, valutata l'assenza di interferenze, e la conseguente assenza dei costi connessi, le parti ritengono di non dover procedere alla elaborazione del DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo delle prestazioni è di € 3.823.088,00

(tremilioniotto-centoventi-tremilaottantotto/00), di cui € 95.398,00 (novantacinquemila-trecentonovantotto/00) relativi agli oneri per la sicurezza contro i rischi specifici dell'attività in Società connessi con la fornitura, così ripartito:

Lotto 1

Importo € 1.443.508,00 (unmilionequattrocento quarantatremilacinquecentotto/00)

Lotto 2


Importo € 2.379.580,00 (duemilionitrecento settantanovemilacinquecentottanta/00) ripartito

come segue:

- fornitura n. 32 booster € 2.208.288,00 (importo unitario € 69.009,00) comprensivo di codifica pari a € 70,00;

- fornitura n.34 bulloni esplosivi € 171.292,00
(importo unitario € 5.038,00) comprensivo di
codifica pari a € 70,00.

per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm. vo Dott. ssa Livia MANISCALCO
ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)



La Società dichiara e garantisce che la fornitura
oggetto del presente contratto è tecnologicamente
la più adeguata ai requisiti richiesti e che i
singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa
applicati a qualsiasi altro contraente in ambito
nazionale ed internazionale per materiali e
servizi di analoga qualità in caso di termini
contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo
di esecuzione del contratto, anche mediante
controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga
a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti
predetti, restituendo quanto eventualmente
percepito in più, maggiorato degli interessi legali
maturati dalla data di riscossione alla data di
restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai
pagamenti che l'Amministrazione debba ancora
effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla
Società a garanzia della buona esecuzione del
contratto, che si intendono vincolati anche a

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)


A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, la Società ha presentato la polizza fideiussoria di € 191.154,40 (Euro centonovantunomilacentocinquantaquattro/40),

rilasciata dalla Atradius Credit Insurance N.V. con sede in Roma Via Crescenzo n.12 in data 18.12.2012 che si allega al presente contratto, pari al 5% dell'importo contrattuale, poiché la Società è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. 163 del 2006.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

La predetta fideiussione bancaria/polizza fideiussoria sarà svincolata proporzionalmente, lotto per lotto, dopo la relativa verifica di conformità con esito favorevole, consegna dei materiali ed accettazione, con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

PER CUI CONFORME
L'UFFICIO
2012



ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO, ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA')

8.1 Le prestazioni ed i materiali di cui all'articolo 3 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni, da parte della Società, al Direttore dell'esecuzione, al RUP, e alla divisione liquidazioni, entro i termini e con le modalità di seguito indicate.

8.1.1 Lotto n.1

Il CIMA Aulla metterà a disposizione della Società, presso il CIMA stesso, n.4 missili TESEO Mk2 entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Società stessa della comunicazione di avvio di esecuzione del contratto.

La consegna dovrà risultare da apposito verbale redatto dal CIMA Aulla che dovrà essere trasmesso a Navarm 8a e 12a Divisione (Liquidazioni).

La Società MBDA è preposta, a sua cura e spese, al ritiro dei n.4 missili TESEO Mk2 e agli altri trasferimenti previsti nell'A.T. n.1.

La Società dovrà espletare tutte le attività, prescritte nell'A.T. n.1, relative all'adeguamento C+ di n.4 missili TESEO e dovrà dare comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni al

Direttore dell'esecuzione, al RUP e alla 12a
Divisione Liquidazioni, entro 365
(trecentosessantacinque) giorni solari decorrenti,
una volta divenuto efficace il contratto, dalla
data di messa a disposizione dell'ultima
apparecchiatura.

Successivamente saranno sottoposti a verifica di
conformità presso gli stabilimenti e con le
modalità indicati nell'A.T. n.1.

Entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla
data di ricezione, da parte della Società del
certificato di verifica di conformità, la stessa
dovrà riconsegnare i n.4 missili TESEO Mk2 a
propria cura e spese presso lo Stabilimento del
CIMA di Aulla.

8.1.2 Lotto n.2

I n.32 booster e n.34 bulloni espulsione di cui
all'articolo 3 del presente contratto saranno
oggetto di comunicazione di intervenuta ultimazione
delle prestazioni, da parte della Società, al
direttore dell'esecuzione, al RUP e alla 12a
Divisione liquidazioni, 365
(trecentosessantacinque) giorni solari

Detti termini decorreranno, una volta divenuto
efficace il contratto, dalla data di ricezione, da

parte della Società, della comunicazione di avvio di esecuzione del contratto.

Successivamente saranno sottoposti a verifica di conformità presso gli stabilimenti e con le modalità indicati nell'A.T. n.1.

Entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Società del certificato di verifica di conformità, la stessa dovrà consegnare i n.32 booster e n.34 bulloni espulsione, a propria cura e spese, presso lo Stabilimento del CIMA di Aulla.

8.2 La comunicazione da parte della Società di intervenuta ultimazione delle prestazioni deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) i materiali e le prestazioni rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione del Direttore dell'esecuzione e della Commissione responsabile della verifica di conformità.

8.2.1 I materiali da sottoporre alla verifica di conformità dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

previsto dell'Allegato Tecnico, Articolo 2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all'Allegato Tecnico Articolo 3:

Il direttore dell'esecuzione verifica la completezza della documentazione citata ed effettua i necessari accertamenti, rilasciando il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 309 del D.P.R. 207 del 2010.

8.2.2 La verifica di conformità dei lotti n.1 e n.2 sarà avviata entro 20 giorni solari decorrenti dal rilascio del relativo certificato attestante l'intervenuta ultimazione delle prestazioni e sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010 e secondo "Procedure di collaudo ed Accettazione (PCA)", che saranno sottoposte dalla Società alla approvazione dell'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per territorio almeno 60 giorni solari prima della data di ultimazione delle relative prestazioni.

Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la relativa verifica di conformità sarà avviata soltanto a partire dal 61° giorno solare successivo



a quello di presentazione delle Procedure di collaudo ed Accettazione. In caso di rifiuto all'approvazione delle Procedure di collaudo ed Accettazione, le stesse dovranno essere ripresentate all'approvazione entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in contratto, cui le Procedure di collaudo ed Accettazione si riferiscono.

Qualora la Commissione preposta alla verifica di conformità, ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. 207 del 2010, ritenga di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nelle Procedure di collaudo ed Accettazione approvate, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate.

8.2.3 La Commissione, all'atto della verifica di conformità del lotto n.2, dovrà preventivamente eseguire gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 30 giorni solari prima

Pin Tubino

FFA

Manisda


della data di ultimazione delle prestazioni.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili alla Società stessa, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si intenderanno rispettati.

8.3 Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.4 La commissione, incaricata della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso alla Società contraente del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultima possa intervenire.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato



della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

8.5 Sulla base di quanto rilevato, la commissione che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, se siano collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite alla Società, e a tal fine assegna un termine per adempiere, non superiore alla metà del tempo originariamente previsto per l'esecuzione della prestazione.

8.6 Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione.

8.7 Il certificato di verifica di conformità dei lotti n.1 e n.2 può essere rilasciato quando la Società abbia completamente e regolarmente eseguito

Pin Pule...

effe

Okavizolo

le relative prestazioni contrattuali. Esso contiene gli estremi del contratto, l'indicazione della Società contraente, il nominativo del direttore dell'esecuzione, la data di avvio dell'esecuzione del contratto, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo agli eventuali verbali dei controlli in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale ovvero, se differente, l'importo a saldo da pagare alla società.

E' fatta salva la responsabilità della società per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione alla Società, la quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma possono essere aggiunte le contestazioni ritenute opportune, rispetto alle operazioni di verifica di


conformità. Con apposita relazione riservata la commissione che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni della società e sulle eventuali penali da applicare.

8.8 La Società dovrà consegnare a CIMA Aulla, all'atto del ritiro delle apparecchiature, di cui al lotto n.1, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di proprietà, fiscalmente registrata, a favore della M.M. effettuata dai legali rappresentanti della Società, le cui firme dovranno essere autenticate da Notaio.
- b) idonea polizza di assicurazione contratta a favore della M.M., per il valore indicato dal Cima Aulla, contro i rischi derivanti da incendi, furti, trasporto e tutti gli altri rischi assicurabili, esclusi i rischi di guerra, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in conformità con la normativa di cui al T.U. della legge sulle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959 n.449.

La Società tuttavia rimane responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprietà della M.M. anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra, qualora i rischi relativi non siano coperti dall'assicurazione e sempre ché si

Handwritten initials



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

tratti di rischi assicurabili.

I suddetti documenti cautelativi dovranno avere validità fino alla data di restituzione dei materiali.

I trasporti dei predetti materiali, verso l'Ente/Comando destinatario dovranno essere effettuati a cura e spese della Società.

8.9 L'accettazione dei materiali, di cui al lotto n.2 è subordinata all'avvenuta assegnazione del N.U.C.

8.10 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa,

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con

avviso di ricevimento.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

Non è previsto il subappalto.


**ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE
CONTRATTUALE)**

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni



per copia
L'UFFICIALE RO
Funz. Amm. vo Dott. ssa Livia MANISCALCO


originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso della Società contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura

nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.



Per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm. VO Dott.ssa Livia MANISCALCO

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)


Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a

regola d'arte della prestazione, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Anche al di fuori dei casi predetti il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 159 e 160 del D.P.R. 207 del 2010, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la Società



può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico della Società o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.lgs. 163 del 2006.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dell'art. 39 del D.M. 200 del 2000.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali e dell'esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitata ai controlli la Società e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

ar...
...
...



Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (NAVARM 12a Divisione);
- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti;
- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.


Per poter ricevere il pagamento la Società dovrà emettere regolare fattura intestata a Navarm - 12a Divisione - e presentarla al direttore dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, corredata di tutta la documentazione necessaria (certificato di verifica di conformità, verbale di riconsegna, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione), alla 12a Divisione e, per conoscenza, alla 8a Divisione.

Il pagamento avverrà nel modo seguente:

Lotto n.1

1a rata: 90% dell'importo contrattuale del lotto dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, riconsegna dei materiali e accettazione.

2a rata: 10% dell'importo contrattuale del lotto



allo scadere del periodo di garanzia, attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte del CIMA AULLA.

Il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, evitando così il rischio di perenzione dei fondi, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Lotto n.2

1a rata: 90% dell'importo contrattuale del lotto dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, consegna dei materiali e accettazione; nonché dopo l'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione attestati dalle certificazioni previste dal contratto;.

2a rata: 10% dell'importo contrattuale del lotto allo scadere del periodo di garanzia, attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte del CIMA AULLA.

Il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, evitando così il rischio di perenzione dei fondi, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito

della dichiarazione di fine garanzia.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002, le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi, dalla 12^a Divisione di Navarm, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti.

Ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ')

18.1 Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8 saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari al 0,5 dell'importo del lotto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si



riferisce.

18.2 Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione (lotto n.2), che non incida sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale.

I ritardi che incidano, invece, sul rispetto dei suddetti termini verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.3 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

18.4 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.5 L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la

quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

18.6 La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa- NAVARM, Servizio Contenzioso, per il tramite del Responsabile del procedimento, il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul Conto Corrente bancario dedicato, n°000003576157 intestato al nome della Società contraente presso la Banca Unicredit spa (Codice IT2210200805351000003576157) e le persone delegate ad operare su di esso sono i Sigg. elencati nel foglio in data 18.12.2012 allegato al presente contratto.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione della fornitura di cui ai lotti n.1 e n.2 decorre il relativo periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

In tale periodo la Società si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.

In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese fatte.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

22



Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1 La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2 In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.4 In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo alla Società contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque)



giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, Divisione Contratti - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00.

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Roma presso la sede in Via Tiburtina Km. 12,400.

ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società

contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., la Società contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la Società avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza della Società non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la Società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di



recesso della Società non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale (trecentosessantacinque giorni solari), o comunque sei mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n. 790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine 37 circa, dei fogli n°19 di cui si compone fin qui.

p. LA SOCIETA'

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C., p. la Società MBDA Italia spa dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

art. 6 - Clausola di salvaguardia;

art. 17 - Pagamenti.

P. LA SOCIETA'

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE